

Sentenza del 18/02/2010 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Milano

Intitolazione:

CONSORZI DI BONIFICA - CONTRIBUTO - FONDAMENTO - Vantaggio diretto e specifico di un immobile - Onere della prova.

Massima:

Il fondamento del potere impositivo di un Consorzio di bonifica sta nel vantaggio diretto e specifico che un immobile, localizzato nel suo territorio di attività, ottenga dalle opere stesse realizzate dal Consorzio (Art. 10 r.d. 13 febbraio 1933 n.215). Ne deriva che l'onere della prova insiste proprio sul Consorzio, il quale dovrà dare dimostrazione anche in processo di siffatto vantaggio diretto e specifico (dal quale scaturisce oltre un incremento di valore dell'immobile), posto che su tale situazione di fatto si fonda il suo potere impositivo (Conforme a Cass. 8770/09, Cass. 8960/96, Cass. 4144/96).

Testo:

Problema nel recupero del testo del documento. Controllare che il set di caratteri sia conforme a iso-8859-1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>DONNO</u>	<u>MARIO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>COVI</u>	<u>EMANUELE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>VIGNOLI RINALDI</u>	<u>GIANFRANCO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 7977/09
depositato il 03/06/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R2D03TA00944/2008 IVA+IRPEG+IRAP 2003
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO MONZA 1

proposto dai ricorrenti:

OL.MA. SRL
VIA ITALIA N. 52 20053 MUGGIO' MI

difeso da:

SCARPA AVV. KATIA - SCARPA AVV. LUIGI
VIA DELL' ANNUNCIATA 25 20100 MILANO MI

MINELLE ANTONIO DEMETRIO
VIA ITALIA 117 B 20053 MUGGIO' MI

difeso da:

SCARPA AVV. KATIA - SCARPA AVV. LUIGI
VIA DELL' ANNUNCIATA 25 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 7977/09

UDIENZA DEL

16/12/2009

ore 09:00

SENTENZA

N°

26

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21-1-2010

Il Segretario

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso notificato l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Monza 1 – rettificò il reddito della OLMA srl per l'anno 2003 dall'importo dichiarato di €.26.518,00 ad €.966.257,00.

La rettifica fu eseguita dall'Ufficio, riconducendo a ricavi e reddito della società due versamenti in conto finanziamento, rispettivamente di €.418.000,00 ed €.458.739,69, eseguiti dai soci.

Secondo l'Ufficio, la provenienza delle anzidette somme deriverebbe da ricavi in nero della stessa società e la circostanza trarrebbe ragione, sia dal fatto che in sede di "...esame delle dichiarazioni dei redditi presentate dai soci" non era stata riscontrata "...una sufficiente capienza reddituale tale da movimentare ..." i versamenti in parola, sia dalla circostanza che la società avrebbe fatto "... uso distorto del conto".

Contro l'accertamento ha ricorso la contribuente, facendo rilevare che i ricavi di esercizio sono prevalentemente quelli documentati dalle cessioni degli immobili in quanto la società non ha una struttura operativa tale da giustificare altri ipotetici ricavi per prestazioni o operazioni diverse.

Il versamento effettuato dai soci in conto finanziamento costituisce un indice di capacità contributiva dei soci, ma per la società rappresenta solo un debito (verso i soci stessi).

L'Ufficio si è costituito con memoria depositata il 13.07.2009 ed ha ribadito che i soci non avevano giustificato (in base alle dichiarazioni dei redditi prodotti) il possesso delle somme versate alla società e che di tali somme l'ente avrebbe poi effettuato una gestione incongrua e distorta.

La società ha controdedotto con memoria depositata il 04.12.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Rileva in via preliminare la Commissione che nel caso all'esame l'Ufficio non ha riscontrato in contabilità alcuna omissione o falsa indicazione tale da autorizzare l'ipotesi che la società avesse contabilizzato ricavi inferiori a quelli effettivamente conseguiti.

Alla luce di tale considerazione, particolare rilievo ha ritenuto di dover riconoscere alla tesi della ricorrente, secondo cui i maggiori ricavi non

potevano essere correlati alle vendite immobiliari della società (perché tali cessioni sono documentate con atti notarili) e neppure a ipotetiche prestazioni di servizio (perché la società non ha struttura che poteva giustificare altri ricavi).

D'altra parte, l'Ufficio a fronte di tale esplicita eccezione, neppure ha ritenuto di dover contro dedurre sul punto.

Né sembra rilevante la circostanza che i soci non avessero provato attraverso la dichiarazione dei redditi da essi prodotta, di possedere le somme affidate alla società, in quanto tale disponibilità non doveva necessariamente provenire da redditi propri, né da entrate conseguite nel corso dello stesso anno.

Tali finanziamenti, peraltro, non sembrano immotivati, in quanto una società (operante dal 2001) che acquista, ristruttura e rivende immobili, nei primi anni di attività non potrebbe operare senza ricorrere a finanziamenti esterni, che ben possono provenire dagli stessi soci.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso del contribuente. Spese compensate.

Milano, li 16. 11. 2009

Il Presidente

